Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FELICETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FELICETTI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di un conto corrente *business* acceso presso l'intermediario resistente, il quale ha esercitato recesso unilaterale dal rapporto contrattuale senza fornire adeguata motivazione, trattenendo indebitamente la giacenza pari a € 1.830,00. Il ricorrente riferisce che, a far data dal 16.01.2026, tali somme non risultano più visibili sul conto e che l'intermediario non ha fornito alcun chiarimento sostanziale, limitandosi a riscontri tramite messaggi automatici, privi di contenuto informativo adeguato. Rappresenta inoltre, versando in atti la relativa documentazione, di aver presentato alla banca un primo reclamo, riscontrato in data 12.03.2025, e un secondo reclamo, inviato tramite legale in data 18.07.2025 e che deduce essere rimasto privo di riscontro. Persistendo l'inerzia dell'intermediario, il ricorrente con il presente ricorso all'ABF, chiede la restituzione dell'importo di € 1.830,00, oltre interessi maturati, il rimborso delle spese sostenute per la proposizione del ricorso e delle spese legali, quantificate in € 2.000,00 oltre IVA, nonché la segnalazione della condotta dell'intermediario alle competenti autorità per le valutazioni del caso.

L'intermediario, costituitosi nell'odierno procedimento, deposita una mail nel quale rappresenta che il rapporto contrattuale oggetto di contestazione è un conto corrente dotato di IBAN tedesco, e che,

pertanto, il cliente dovrebbe rivolgersi alla sede centrale estera. La banca non fornisce ulteriori chiarimenti, né produce documentazione.

Le parti non hanno depistato atti ulteriori.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso, la società ricorrente porta all'attenzione dell'Arbitro la vicenda connessa alla chiusura unilaterale del conto corrente posta in essere dall'intermediario convenuto.
In via preliminare, rileva il Collegio come debba considerarsi inammissibile, perché estranea allo scopo del procedimento dinnanzi all'ABF, la domanda avanzata dalla ricorrente relativa alla segnalazione della condotta dell'intermediario alle autorità competenti per le valutazioni del caso. Infatti, le Disposizioni ABF circoscrivono la competenza dell'ABF alle controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari "*aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà*", sicché il Collegio ABF non dispone di poteri sanzionatori, che sono eventualmente connessi ai poteri di vigilanza della Banca d'Italia, né può svolgere segnalazioni all'Autorità Giudiziaria in materia penale (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 4758/2024 e 2813/2025).

In via ulteriormente preliminare deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata, ancorché implicitamente, dall'intermediario convenuto rispetto alla richiesta di tutela avanzata dalla società ricorrente.
Le Disposizioni ABF sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari definiscono come intermediari "*le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento* […]" (sez. I, par. 3). Inoltre, le medesime disposizioni individuano con precisione l'ambito di applicazione oggettivo delle controversie proponibili dai clienti all'ABF, circoscrivendolo a quelle relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle *"controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*" (sez. I par. 4). Infine, ai sensi dell'art. 115 T.U.B., le norme del titolo VI "*si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari*". Secondo il consolidato orientamento dell'ABF che interpreta la predetta disposizione "*l'intermediario estero può essere coinvolto nei giudizi dinanzi all'ABF soltanto in quanto svolga in Italia operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI t.u.b. e in relazione ai rapporti radicati in Italia*" (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 22535/2019; Collegio di Bologna, decisione n. 552/2022; Collegio di Palermo, decisione n. 9982/2023).
Dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente, si deduce che in data 10.02.2025 la banca ha comunicato alla cliente il recesso unilaterale dal contratto di conto corrente. Sono seguite ulteriori interazioni tra il cliente e la banca resistente relativamente alla restituzione del saldo del conto. Tuttavia, è provato in atti che il conto corrente oggetto della doglianza della ricorrente riporta un IBAN tedesco

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(come si evince, tra gli altri, dall'estratto conto dd. 09.06.2026). Sulla base del predetto orientamento, l'intermediario resistente deve dunque rilevarsi sprovvisto di legittimazione passiva.
In via incidentale, il Collegio osserva che l'intermediario convenuto aderisce al sistema ABF. La vicenda portata all'attenzione dell'Arbitro presenta dei profili che, pur non essendo oggetto della domanda avanzata dalla convenuta, potrebbero evidenziare responsabilità da contatto sociale della banca resistente (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 7283/2018) per violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 c.c.). Infatti, non risulta in atti prova della circostanza per cui il cliente si stato correttamente informato della necessità di rivolgersi alla sede centrale nell'arco delle interlocuzioni intercorse tra le parti dal 10.02.2025 in poi. Il Collegio, pur rigettando il ricorso per i motivi sopra dedotti, ritiene di rivolgere un monito alla banca resistente, richiamandola all'osservanza delle disposizioni sopra citate e degli *standard* di diligenza richiesti nei rapporti con la clientela.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE